

## 6. LE NORME SULL'INCENERIMENTO DEI RIFIUTI :“DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 2005, N. 133, ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/76/CE”

Con il Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 122 alla Gazzetta ufficiale 15 luglio 2005 n. 163, il Governo italiano ha dato attuazione alla direttiva 2000/76/Ce<sup>1</sup>, in materia di incenerimento dei rifiuti, con circa due anni e mezzo di ritardo rispetto ai tempi previsti dalla direttiva medesima<sup>2</sup>. Il decreto è entrato in vigore il 30 luglio 2005.

### 6.1 Campo di applicazione

Il decreto legislativo si applica agli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti che sono definiti nel modo seguente dall'art. 2, lettere d) ed e):

**d) impianto di incenerimento:** qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti **ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione**. Sono compresi in questa definizione l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio **la pirolisi, la gassificazione** ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. **La definizione include il sito e l'intero impianto di incenerimento, compresi** le linee di incenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di incenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento;

**e) impianto di coincenerimento:** qualsiasi impianto, fisso o mobile, **la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento**. La definizione include il sito e l'intero impianto, compresi le linee di coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di coincenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di coincenerimento. **Se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale dell'impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensì nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l'impianto è considerato un impianto di incenerimento ai sensi della lettera d);”**.

---

<sup>1</sup> Pubblicata sulla Gazz. Uff. Comun. Europea n° L332 del 28/12/2000.

<sup>2</sup> Ex **Art. 21 (Attuazione) della direttiva** “1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore”.

Rispetto alla nozione comunitaria quella nazionale di impianto di incenerimento specifica che il trattamento termico che vi si svolge è finalizzato **“allo smaltimento dei rifiuti”**. Inoltre quali sistemi di trattamento termico sono esplicitati oltre ai processi al plasma **la pirolisi e la gassificazione** .

Ai fini della distinzione tra attività di incenerimento e co-incenerimento la giurisprudenza amministrativa ha affermato che:

**T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 6 febbraio 2007, n. 486**

“La nozione di “recupero” ha in comune con quella di “coincenerimento” la finalità principale di produrre energia o altri beni, mentre la nozione di “smaltimento” divide con quella di “incenerimento” la finalità principale di eliminazione del rifiuto: ne consegue che, per regola, ad un impianto di coincenerimento corrisponde l’attività di recupero e ad un impianto di incenerimento l’attività di smaltimento.

La classificazione di un impianto nella categoria dell’incenerimento piuttosto che in quella del coincenerimento non può essere effettuata sulla base del dato, di per sé neutro, del “trattamento termico” dei rifiuti, laddove tale elemento è richiamato sia nella definizione normativa di “incenerimento” (art. 2, comma 1, lettera d, del decreto legislativo 133/2005: “...qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione...”) che in quella di coincenerimento (art. 2, comma 1, lettera e, del decreto legislativo 133/2005: “...qualsiasi impianto, fisso o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento...”) e non può, quindi, costituire il criterio differenziale tra le due tipologie di impianti, che il legislatore individua, invece, nella finalità prevalente dell’attività svolta: eliminazione dei rifiuti per gli impianti di incenerimento, produzione di energia (o di altri beni) per gli impianti di coincenerimento.”.

La definizione di coincenerimento è assolutamente fedele all’omologa definizione comunitaria.

Al fine di prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell’incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull’ambiente, in particolare l’inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne derivino.

il decreto disciplina:

- a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;**
- b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;**
- c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, con particolare riferimento alle esigenze di assicurare una elevata protezione dell’ambiente contro le emissioni causate dall’incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti;**
- d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti esistenti alle disposizioni del presente decreto.**

## 6.2 DEFINIZIONI

Il Dlgs 133, essendo stato pubblicato nell'anno 2005, fa sempre riferimento, per quanto attiene alla normativa in materia di rifiuti, al legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che è stato successivamente abrogato e sostituito dal Dlgs 152 del 2006 e S.M. . .

Nell'articolo 2 del nuovo decreto sono contenute numerose definizioni, tra cui quella di rifiuto (ripresa ovviamente tal quale dal Dlgs 22/97) e quella di rifiuto pericoloso.

Vi è poi la nozione di **c) rifiuti urbani misti**: i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2<sup>3</sup>, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione dei rifiuti individuati ai sottocapitoli 20.01<sup>4</sup> oggetto di raccolta differenziata e 20.02<sup>5</sup> di cui all'allegato A, sezione 2 del dlgs 22 del 1997 .

La lett. f) definisce l' **impianto di incenerimento o di coincenerimento esistente**: un impianto per il quale l'autorizzazione all'esercizio, in conformità al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è

---

<sup>3</sup> 2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

<sup>4</sup>

20 01 00 raccolta differenziata

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 03 plastica (piccole dimensioni)

20 01 04 altri tipi di plastica

20 01 05 metallo (piccole dimensioni, es. lattine)

20 01 06 altri tipi di metallo

20 01 07 legno

20 01 08 rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti)

20 01 09 oli e grassi

20 01 10 abiti

20 01 11 prodotti tessili

20 01 12 vernici, inchiostri, adesivi

20 01 13 solventi

20 01 14 acidi

20 01 15 rifiuti alcalini

20 01 16 detergenti

20 01 17 prodotti fotochimici

20 01 18 medicinali

20 01 19 pesticidi

20 01 20 batterie e pile

20 01 21 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

20 01 22 aerosol

20 01 23 apparecchiature contenenti clorofluorocarburi

20 01 24 apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)

<sup>5</sup> 20 02 00 rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti compostabili

20 02 02 terreno e rocce

20 02 03 altri rifiuti non compostabili

stata rilasciata ovvero la comunicazione di cui all'articolo 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è stata effettuata prima del 30 luglio, ovvero per il quale, in conformità del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, **la richiesta di autorizzazione all'esercizio sia stata presentata all'autorità competente entro il 28 dicembre 2002, purché in entrambi i casi l'impianto sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2004.**

Un impianto di incenerimento o di coincenerimento può definirsi **esistente** quando:

a) è stato autorizzato all'esercizio, in conformità al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 **prima del 30 luglio 2005;**

b) ha inviato **all'autorità competente comunicazione di inizio attività ex art. 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 prima del 30 luglio 2005, purché l'impianto sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2004;**

c) ha presentato **all'autorità competente la richiesta di autorizzazione all'esercizio entro il 28 dicembre 2002, purché l'impianto sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2004;**

Conseguentemente la lett. g) del medesimo articolo definisce **nuovo impianto di incenerimento o di coincenerimento un “ impianto diverso da quello ricadente nella definizione di impianto esistente”.**

Una definizione non presente nella direttiva comunitaria e dunque introdotta ex-novo dal legislatore italiano è quella di: **i) carico termico nominale:** la somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono l'impianto, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa come prodotto tra la quantità oraria di rifiuti inceneriti ed il potere calorifico dichiarato dei rifiuti;

Altre definizioni importanti sono quelle di:

**l) emissione:** lo scarico<sup>6</sup> diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

**m) valori limite di emissione:** la massa, espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione o il livello di una emissione o entrambi che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo;

n) diossine e furani: tutte le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati di cui alla nota 1 dell'allegato 1, paragrafo A, punto 4, lettera a)<sup>7</sup>;

---

<sup>6</sup> L'omologa definizione comunitaria usa il termine “diffusione”

<sup>7</sup> Fattore di equivalenza tossico

2,3,7,8	- Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1,2,3,7,8	- Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1,2,3,4,7,8	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,6,7,8	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,7,8,9	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,4,6,7,8	- Heptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
	- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2,3,7,8	- Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2,3,4,7,8	- Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1,2,3,7,8	- Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05

Mentre la direttiva comunitaria, come tutte le più recenti, definisce il soggetto “**gestore**” il decreto italiano definisce il soggetto **o) operatore** come “**il gestore o il proprietario, intendendosi come gestore qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto**”.

Il legislatore nazionale ha qui cercato di chiarire quale sia la posizione giuridica anche del soggetto proprietario nell’ambito della gestione degli impianti, in quanto tale posizione non viene delineata chiaramente dalle normative vigenti come invece avviene per il soggetto gestore. Si deve tuttavia sottolineare che nel testo del nuovo decreto il soggetto “operatore” non viene mai menzionato come destinatario di obblighi o altro.

Conforme alla definizione comunitaria è anche quella di “**q) residuo**: qualsiasi materiale liquido o solido, comprese le scorie e le ceneri pesanti, le ceneri volanti e la polvere di caldaia, i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento del gas, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, i catalizzatori esauriti e il carbone attivo esaurito, **definito come rifiuto all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22**, generato dal processo di incenerimento o di coincenerimento, dal trattamento degli effluenti gassosi o delle acque reflue o da altri processi all'interno dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento.”.

### 6.3 ESCLUSIONI

L’**articolo 3** detta la disciplina delle **Esclusioni**. Esso è fedele al dettato comunitario tranne che per il punto 4 della lett.a): “4) rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti o quelli classificati pericolosi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), a seguito di un trattamento protettivo o di rivestimento; **rientrano in particolare in tale eccezione i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione;**” dove il legislatore nazionale ha inserito la categoria dei rifiuti “**classificati pericolosi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b**”.

#### “Articolo 3 Esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i seguenti impianti:

a) impianti che trattano esclusivamente una o più categorie dei seguenti rifiuti:

1) rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali;

2) rifiuti vegetali derivati dalle industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata è recuperata;

3) rifiuti vegetali fibrosi derivanti dalla produzione della pasta di carta grezza e dalla relativa produzione di carta, se il processo di coincenerimento viene effettuato sul luogo di produzione e

---

1,2,3,4,7,8	- Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1,2,3,6,7,8	- Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1,2,3,7,8,9	- Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2,3,4,6,7,8	- Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1,2,3,4,6,7,8	- Heptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1,2,3,4,7,8,9	- Heptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
	- Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

*l'energia termica generata è recuperata;*

*4) rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti o quelli classificati pericolosi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), a seguito di un trattamento protettivo o di rivestimento; rientrano in particolare in tale eccezione i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione;*

*5) rifiuti di sughero;*

*6) rifiuti radioattivi;*

*7) corpi interi o parti di animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovuli, gli embrioni e lo sperma, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento (Ce) n. 1774/2002. Rimangono assoggettati al presente decreto gli impianti che trattano prodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, di cui al regolamento (Ce) n. 1774/2002;*

*8) rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas negli impianti offshore e inceneriti a bordo di questi ultimi;*

*b) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione per migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di 50 tonnellate di rifiuti all'anno.”*